

Il Giudice

Letti gli atti e sentiti tutte le parti coinvolte in contraddittorio tra loro; rilevato e ritenuto che, in ossequio alla normativa vigente (legge n. 328/00) ed alle recenti pronunce giurisprudenziali formatesi in materia, debba in primo luogo darsi piena tutela e soddisfazione all'interesse *rectius* diritto, soggettivo della persona disabile alla predisposizione prima e alla attuazione completa e puntuale poi del P.E.I., predisposto dal Comune d'intesa con l'Azienda Unità Sanitaria locale;

che, nel caso di P. [redacted] M. [redacted], tale P.E.I., allegato in atti, prevede da sempre, per le peculiarità della condizione del giovane, l'inserimento in una struttura residenziale e la frequentazione di un Centro Diurno per lo svolgimento delle principali attività socio-riabilitative (pet therapy, musicoterapica, fisioterapia);

che, nello stesso P.E.I. viene sottolineato (e ribadito da ultimo nella stesura del 2009/2010), la pressante necessità che in tutte le principali aree (cognitiva, motoria, dell'autonomia, socio-relazionale, della comunicazione e linguaggio) venga mantenuto e favorito un intervento individualizzante nei confronti del disabile con un rapporto di 1:1 (un operatore un utente) (salvo nell'area progettuale relativa alla musicoterapica ove si consente lo sviluppo dell'attività de qua in piccolo gruppo),

che si ritiene assolutamente opportuno e necessario continuare a dare integrale esecuzione al progetto assistenziale così come concepito e ad oggi attuato;

che, del resto, già nel passato si sono manifestati punti di criticità e significative regressioni nel comportamento del disabile a fronte di tentativi di compressione delle strategie assistenziali previste dal P.E.I. in favore di P. [redacted] M. [redacted] (come sottolineato dagli stessi operatori sociali nelle relazioni in atti);

che nell'ambito delle risorse disponibili gestite dal Comune devono comunque essere assicurate soluzioni rispettose del diritto soggettivo acquisito dall'utente *ex lege* citata;

che, peraltro, la maggiore disponibilità temporale del padre del disabile a causa della perdita e/o contrazione dell'attività lavorativa non è argomento che di per sé solo giustifichi una diversa offerta di assistenza al disabile;

tutto ciò premesso

P.Q.M

Dispone che P. [redacted] M. [redacted] prosegua il P.E.I. presso la [redacted] " di Fabriano, struttura residenziale valida al pari di quella di [redacted], ma più vicina dal punto di vista logistico al domicilio paterno;

Dispone che durante tale permanenza debbano essere comunque assicurati al disabile le stesse opportunità ed attività riabilitative e risocializzanti già ad oggi fruite (presso il Centro Diurno o dove ciò sia possibile), assicurando un tipo di intervento individualizzante sempre rispettoso del rapporto di 1:1.

Si comunichi.

Fabriano 22/02/11

IL GIUDICE
Francesca Giaquinto

22/2/11

24/2/11

1000
IDOC. [redacted] (Fabriano)